

---

**DELIBERAZIONE n° 475 del 28.04.2011**

**OGGETTO:** L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche ed integrazioni, «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati». Liquidazione indennizzo “una tantum” a favore degli eredi della signora Brau Caterina, deceduta, beneficiaria dell’ indennizzo.

**IL DIRETTORE GENERALE****Dott. Antonio Maria Soru**

Su proposta del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

**VISTO** il Decreto Legislativo n°502 del 30.12.92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.92, n° 421” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 28 Luglio 2006, n° 10 "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. n° 5 del 26.01.95”;

**VISTA** la Legge Regionale n. 3 del 07.08.2009, art. 12-comma 8, avente per oggetto “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”;

**VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

**VISTO** il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

**VISTA** la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e in particolare l'art.2 comma 3 il quale prevede che, qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare tra l'assegno reversibile per quindici anni e un assegno “**una tantum**” di € **77.468,53 (settantasettemilaquarrecentosessantotto/53 euro)**. A norma del citato articolo sono considerati aventi diritto i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, e i fratelli maggiorenni;

**VISTA** la Legge 25 luglio 1997, n. 238, “Modifiche ed integrazioni alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati”;

**VISTA** la Legge 14 ottobre 1999, n. 362 – articolo 3, commi 3 e 4, “Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italoamericano sulla terapia dei tumori”;

**DATO ATTO** che l'art. 3 comma 145 della legge 24 dicembre n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)” ha disposto che l'assegno di reversibilità si applica solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 3 della legge 25 febbraio 1992 n. 210;

**VISTO** il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 165 - «Commissioni mediche ospedaliere»;

**VISTO** il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, articolo 6 - «Accertamenti sanitari»;

**VISTA** l'istanza, datata 30/03/2011, con la quale i signori:

- Pira Gianluca nato a Nuoro il 12/06/1975
- Pira Maria Antonella nata a Gavoi il 14/07/1969
- Pira Marco nato a Nuoro il 14/08/1979
- Pira Salvatore nato a Gavoi il 01/10/1970
- Pira Tiziana nata a Nuoro il 07/08/1973
- Pira Marino nato a Gavoi il 14/10/1971

In qualità di figli e legittimi eredi della signora Brau Caterina deceduta in data 06/08/2000, hanno chiesto il pagamento dell'indennizzo “una tantum” ritenendo che

l'infezione contratta dalla madre in vita e già correlata ad evento trasfusivo, abbia comportato una grave menomazione dell'integrità psico-fisica della Stessa e sia stata causa efficiente e determinante del decesso;

**VISTO** il verbale ML/V n. A (L 210) 08840 del 29/07/2008, con il quale la Commissione Medica Ospedaliera – Centro Militare di Medicina Legale di Cagliari ha riconosciuto il nesso di causalità tra l'infermità contratta a seguito di trasfusione e il decesso con istanza di indennizzo prodotta nei termini di legge;

**VISTA** la nota della Regione Autonoma Della Sardegna prot. N. 0006570 del 15/03/2011 con la quale viene incaricata l'ASL 3 di Nuoro di liquidare l'indennizzo "una tantum" a favore degli eredi della signora Brau Caterina;;

**VERIFICATO** che gli eredi hanno prodotto la documentazione richiesta;

**DATO ATTO** che la liquidazione dell'indennizzo può avere luogo avendo il procedimento amministrativo seguito l'iter previsto;

**VISTO** l'art 6, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 concernente l'approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;

**VISTA** la Legge 29 aprile 1976, n. 177, "Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza ";

**VISTA** la Legge 26 gennaio 1980, n. 9, "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla L. 29 novembre 1977, numero 875 , e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915";

**VISTA** la Legge 2 maggio 1984, n. 111, "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834";.

**VISTO** l'art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;

**VISTO** il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

**ACCERTATO** che gli indennizzi previsti dalla legge di che trattasi non sono soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale né ad alcuna ritenuta fiscale come precisato dal Ministero delle finanze con nota n. III-5393/94 del 15 aprile 1994; inoltre, in assenza di espressa previsione legislativa, essi sono da ritenersi cumulabili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito;

**VISTO** il D. lgs. 31 marzo 1998, 112 e s.m.i. recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, ed in particolare l’art. 114 con il quale sono state conferite alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria;

**VISTO** il D.P.C.M. 26 maggio 2000 con il quale sono state individuate le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni per il conferimento alle stesse delle competenze in materia di salute umana e sanità veterinaria, in applicazione del disposto di cui al titolo IV, capo I del citato D. Lgs. 112/1998;

**VISTO** l’Accordo del 23 settembre 2004 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento, recante: «Modifiche ed integrazioni all’Accordo sancito alla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 1° agosto 2002 (repertorio atti n. 1508), recante: "Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell’Accordo dell’8 agosto 2001" (repertorio atti n. 1285)». Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 2 agosto 1997, n. 281. ;

**VISTO** il D. Lgs. n. 234/2001, art. 2, comma 2 concernente “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 1997”, con il quale è stato emanato il D.P.C.M. del 5 ottobre che, a decorrere dal 1° Gennaio 2008, individua e attribuisce alla Regione Sardegna, le risorse finanziarie, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni in oggetto, già disciplinate con L.R. n. 9/2006;

**PRESO ATTO** che la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, modificando l’art. 71 della Legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, trasferisce alle Aziende Sanitarie Locali le funzioni di cui alla legge 210/92 in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 362;

**VISTA** la nota prot. nr. 0020201 del 20-10-2009 indirizzata dalla R.A.S., Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai Commissari delle ASL e avente ad

oggetto “Legge 210/92 – richiesta dati relativi alle istanze dal 1° gennaio 2008 e individuazione del referente aziendale”;

**DATO ATTO** che la Giunta regionale, in esecuzione dell’art. 8, comma 16 della L.R. n. 3/2009 citata, conferisce alle A.S.L. le funzioni di cui alla Legge n. 210/92 e s.m.i (istruttoria e liquidazione pratiche), già di competenza statale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, mentre rimangono a carico del Ministero della Salute tutte le procedure avviate a seguito di istanze inoltrate sino al 31-12-2007;

**VISTO** il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 art. 11, commi 13 e 14 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica riguardante la non rivalutabilità economica della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale”.

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/8 del 19 maggio 2010 con la quale si provvede a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 71 della L.R. n. 9/2006 così come modificato dall’art. 8 L.R. n. 3/2009, in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni e integrazioni;

**RITENUTO** pertanto di provvedere al pagamento degli indennizzi maturati a titolo di arretrati, degli indennizzi “una tantum” nonché dei vitalizi, mediante anticipazioni che saranno successivamente rimborsati a rendiconto secondo le modalità indicate nella su citata deliberazione;

**VISTI:**

- l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N. 17/5 del 31.03.2011;
- la **Legge Regionale n. 10/2006 e la n. 5/07**;
- il D.Lgs. n. **502/1992** e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’articolo 7 comma 8 dell’Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## DELIBERA

1. di autorizzare il pagamento della somma di € **77.468,53** (**settantasettemilaquarrecentosessantotto/53 euro**) ripartita in parti uguali pari ad €**12.911,421** (**12milanovecentoundici/421**) **pro capite**, a titolo di indennizzo “**una tantum**” di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a favore degli eredi legittimi sotto indicati da accreditare sui conti indicati:

- Pira Gianluca nato a Nuoro il 12/06/1975
- **Coordinate bancarie:IT40L056768530000003050697**

- Pira Maria Antonella nata a Gavoi il 14/07/1969
- **Coordinate bancarie:IT80R05676800000070053547**

- Pira Marco nato a Nuoro il 14/08/1979

### **ASSEGNO CIRCOLARE**

- Pira Salvatore nato a Gavoi il 01/10/1970
- **Coordinate bancarie:IT52R0567685300000070040568**

- Pira Tiziana nata a Nuoro il 07/08/1973
- **Coordinate bancarie:IT32V567685300000070042089**

- Pira Marino nato a Gavoi il 14/10/1971
- **Coordinate bancarie:IT78R567685300000014050342**

2. di imputare la spesa di € **77.468,53** sui fondi del conto N 0401010304 denominato “Altri contributi in c/esercizio (contributo per legge 210/92) del bilancio di previsione anno 2011

3. d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Serv. Igiene e Sanità Pubblica e Il Servizio Bilancio.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott.**

f.to Antonio Maria Soru

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott.**

f.to Giorgio Tidore

**IL DIRETTORE SANITARIO**

**Dott.**

f.to Bruno Murgia

*Direttore del Servizio proponente*

*f.to Dott. Mario Usala*

*Estensore della deliberazione*

*f.to Dott.ssa M. Margherita Vargiu*

il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal **28.04.2011**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

\* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ ] Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° \_\_\_\_\_

Nuoro, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>i</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>c</b>
- Resp. Servizio Igiene e Sanità Pubblica	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**